

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CER

La Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico autonomo con almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione. Gli obiettivi vengono definiti dallo Statuto che deve precisare che il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera.

In presenza dei requisiti del decreto CACER e dalle Regole operative le CER accedono sia a una tariffa incentivante, compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh in funzione della potenza dell'impianto e del valore di mercato dell'energia, sia al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, individuato da ARERA.

E' previsto un contributo PNRR, nel caso in cui la CER sia ubicata in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto, nei limiti delle spese ammissibili e di costi di investimento massimi. Le configurazioni devono essere già costituite prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo, ma l'avvio dei lavori di realizzazione deve essere successivo a tale invio.

Per qualsiasi tipologia di incentivo di cui sopra, il requisito dimensionale dell'impianto o dell'intervento di potenziamento è la potenza massima nominale pari a 1 MW sotto la medesima cabina primaria. Anche i sistemi di accumulo e le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche possono rientrare nelle configurazioni ammesse ai benefici.

Il periodo di incentivazione ha una durata pari a 20 anni. Gli incentivi vengono corrisposti attraverso un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante, e il riconoscimento, a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete, a titolo di conguaglio.

In aggiunta al meccanismo incentivante può essere richiesto il ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ovvero la cessione della stessa al GSE col conseguente ricavo.

Gli impianti, se fotovoltaici, devono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, mentre per le altre tipologie di impianto (eolico, idroelettrico, biogas, etc.) è previsto l'uso anche di componenti rigenerati.

Le configurazioni possono prevedere anche impianti esistenti, ovvero costruiti entro il 15 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 199/21); tuttavia, tali impianti non accedono alla tariffa incentivante, con riconoscimento del solo contributo di valorizzazione sull'energia immessa. Inoltre, nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.

Gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Il diritto di accesso agli incentivi è altresì incompatibile con il meccanismo dello Scambio sul Posto

In caso di impianti di membri della CER o di terzi detenuti dalla CER per i fini di cui agli artt. 8 (incentivi per la condivisione della energia) e 31 (Comunità Energetiche Rinnovabili), d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD, la messa a disposizione dell'energia prodotta dovrà essere regolata da accordi tra la CER e il produttore.

La CER assume il ruolo di Referente che è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata, tramite apposito mandato, la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio GSE per l'autoconsumo diffuso. E' responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici.

Il Referente svolge le seguenti attività:

- richiesta di accesso GSE al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso;
- sottoscrizione e l'invio di atti e documenti per l'attivazione del Servizio per l'Autoconsumo Diffuso;
- la sottoscrizione del Contratto per l'attivazione del Servizio per l'Autoconsumo Diffuso;
- comunicazione delle modifiche riguardanti la CER;
- gestione delle comunicazioni con il GSE a Portale;
- emissione delle fatture nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti;
- intestazione delle fatture emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE

Non è consentito, tra gli altri casi, l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà, ai sensi degli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", o per le quali ricorra una causa di esclusione di cui agli **articoli da 94 a 98 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.**

Il Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi della CER ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della CER, disponendo in ordine ai rapporti tra i membri e la CER e alle relazioni intercorrenti nell'ambito dell'attività della CER.

Il Regolamento ha anche lo scopo di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della CER e di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come indicate dallo Statuto.

La CER può operare in un'area di mercato e organizzare la condivisione dell'energia per aree sottese alle Cabine Primarie ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio al GSE.

Le Configurazioni gestite dalla CER sono soggette al regolamento interno come definito dal decreto attuativo del MASE n. 414 in vigore dal 24 gennaio 2024 che

ha definito le modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazione di comunità energetiche.

Il regolamento può essere pubblicato sul sito internet della CER e conservato in copia presso la sede legale

NOTA

La partecipazione è aperta e volontaria.

I membri possono partecipare eventualmente mettendo a disposizione i propri spazi (ad esempio la copertura o altro spazio limitrofo) consentendo alla medesima di perseguire il proprio scopo sociale attraverso lo sviluppo di impianti di produzione da fonte ad energia rinnovabile senza investimenti del singolo oppure il membro partecipa agli investimenti ottenendo una remunerazione dell'investimento oltre a tutti i vantaggi che derivano dall'appartenere alla CER.

Titolo I – Adesione alla CER e recesso

Art. 1– Ambito di applicazione e requisiti per l'adesione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i membri interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, ed ai sensi del D.M. n. 414 del 07/12/2023, per gli Organi della CER, e gli uffici tecnici ed amministrativi.

2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Indirizzo o dai Consigli d'Ambito e devono essere approvate dal Comitato di Gestione

1.3 L'adesione alla CER è aperta a tutti i clienti finali che appartengano ad una delle categorie di soggetti indicate all'art. 31, co. 1 d.lgs. n. 199/2021, con espressa esclusione di soggetti imprenditoriali qualificabili come Grandi Imprese ai sensi della normativa vigente, che abbiano la residenza, il domicilio, una sede o unità locale nel territorio di uno dei comuni costituenti l'Ambito Territoriale della CER, come definito dallo Statuto.

1.4. Per l'adesione nella categoria dei Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di possedere un impianto fotovoltaico entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER.

NOTA La CER ha sempre una struttura democratica a porta aperta e possono farne parte le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale (vedere i codici ATECO che devono essere diversi da 35.11.00 e 35.14.00), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, le rappresentanze sindacali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT

Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Art. 2 – Requisiti della domanda di adesione

1. La domanda di adesione alla CER è presentata dall'interessato al Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione verifica il possesso dei requisiti soggettivi per l'adesione alla CER previsti dalla legge o dallo Statuto. L'interessato deve allegare all'istanza di partecipazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante l'assenza delle cause di incompatibilità. Il Consiglio di amministrazione può inoltre richiedere documentazione integrativa a comprova del possesso dei requisiti.
3. Nel caso in cui il soggetto richieda l'adesione come "Produttore" o "Consumatore" in relazione ad una configurazione di autoconsumo costituita dalla CER, l'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
 - b) l'indicazione del POD o dei POD dei quali l'interessato è titolare, unitamente alla documentazione utile a stimare i consumi di energia elettrica per fasce

orarie su base annuale (es. le fatture di fornitura dell'energia elettrica degli ultimi 12 mesi, i dati forniti dal distributore di energia elettrica con indicazione dei consumi per fasce orarie, ore o quarti d'ora);

c) la documentazione richiesta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'inserimento del POD nella configurazione di autoconsumo, come dettagliatamente riportata nella domanda di adesione;

d) nel caso di Produttori:

- le schede relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possedute, recanti le informazioni su: tipologia, potenza, anno di installazione, eventuali incentivi o contributi fruiti per l'installazione, producibilità dell'impianto determinata con l'utilizzo dell'applicativo PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/) o altra modalità che sarà indicata nella domanda di adesione;
- per gli impianti già in esercizio nell'anno precedente la domanda di adesione: i dati relativi al consumo di energia elettrica dei precedenti tre anni, ricavati dalle statistiche fornite dal distributore di energia elettrica, nonché le informazioni relative alla quota di energia autoconsumata;
- una copia sottoscritta del contratto di attribuzione della disponibilità degli impianti alla CER;

a) per le persone fisiche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- ISEE familiare inferiore a 15.000 annui o inferiore a 30.000 annui in presenza di 4 o più figli minori; oppure
- nucleo familiare composto da persone di età superiore a 75 anni percettori di pensione minima o sociale; oppure
- presenza all'interno del nucleo familiare di persone in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature "salvavita";

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- statuto o atto costitutivo e una visura camerale aggiornata;
- una relazione sulla natura dell'ente e sulle finalità perseguite, con particolare riferimento alle attività di interesse sociale promosse dal soggetto

- copia, autenticata della deliberazione dell'organo societario competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso della impresa richiedente nella CER e la sua partecipazione alla stesso **per un periodo non inferiore ad anni XX (si può prevedere ma non con tempi che possano essere ritenuti in contrasto con il principio della posta aperta)**
- c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che l'interessato non versa in alcuna delle cause che, ai sensi del d.m. 414 del 7.12.2023 e delle disposizioni attuative, impediscano l'accesso alla tariffa incentivante ivi disciplinata.

2.4 I membri all'atto dell'adesione alla CER conferiscono mandato esclusivo alla CER per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica. COPIA DEL MANDATO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

2.5 I membri prosumer/produttori, all'atto dell'adesione alla CER conferiscono altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete

2.6. La richiesta di passaggio da una categoria di soci all'altra è esaminata dal Consiglio di amministrazione come una nuova domanda.

2.7 Compete esclusivamente alla CER e, per essa, all'organo amministrativo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei membri.

2.8 Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni possono altresì aderire alla CER conferendo alla stessa il diritto di superficie **di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**

Art. 3 – Esame della domanda di adesione

1. Il Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla sua valutazione e delibera sull'ammissione dell'interessato alla CER.

2. L'ammissione alla CER nelle categorie di Produttore o Consumatore può essere negata:

- a) in assenza dei requisiti previsti dalla legge per l'appartenenza alla CER;
- b) qualora l'interessato persegua finalità incompatibili con quelle della CER;
- c) qualora la partecipazione del soggetto alla Comunità possa portare degli squilibri nei meccanismi di condivisione dell'energia prodotta dai partecipanti alla CER;

d) qualora ostacoli di natura tecnica impediscano l'adesione dell'interessato alla Comunità.

NOTA: POSSIBILE INSERIRE UNA CLAUSOLA DI EQUILIBRIO

Ferma l'apertura della CER. a tutti i clienti finali che si trovano nell'ambito della medesima cabina di aggregazione, la CER. si riserva di fissare un numero ottimale di membri consumatori determinato in funzione della capacità di consumo di ciascuno di essi per le finalità di condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e immessa nella rete pubblica dalla CER.

La determinazione del numero ottimale può essere variata di tempo in tempo, in funzione del variare della capacità produttiva della CER. o di migliori valutazioni su quale sia l'ottimale disponibilità di capacità di consumo necessaria per la CER.

In caso di superamento del predetto numero, i soggetti che abbiano presentato domanda successivamente e vengano ammessi alla CER., in eccedenza, attribuiscono tutta la loro capacità di Autoconsumo Virtuale alla C.E.R. per le finalità istituzionali della medesima, senza alcun diritto al pagamento di contributi.

Salvo quanto previsto dal presente articolo del Regolamento i membri Eccedenti hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri.

I membri eccedenti assumono i diritti previsti dal presente Regolamento secondo un criterio di priorità temporale, quando ciò sia possibile per il venir meno (per recesso, esclusione, risoluzione o cessazione dell'accordo con la CER.) di precedenti membri e in proporzione alle variazioni necessarie per ripristinare il numero ottimale.

3. Contestualmente all'ammissione nella CER, il Consiglio di amministrazione attribuisce al Socio un **Coefficiente di Partecipazione alla CER.**

4. Per il Partecipante appartenente alla categoria di Produttore il Coefficiente di Partecipazione del Produttore (CPP) viene determinato in funzione del contributo offerto dal Partecipante alla produzione di energia rinnovabile per la condivisione nell'ambito della CER secondo la seguente formula:

$$CPP_i = E_i * CC_i * CPI_i * CPU_i$$

Dove:

- E_i è l'energia rinnovabile prodotta annualmente dall'impianto di produzione da inserire nella configurazione CER, misurata in kWh/anno e determinata con l'utilizzo dell'applicativo PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/) o altra modalità che sarà

indicata nella domanda di adesione, eventualmente corretta secondo il coefficiente di degrado dell'impianto;

- **CC_i** è il coefficiente di condivisione dell'energia che assume il valore di 0,7 per gli impianti domestici senza sistema di accumulo energetico e 0,2 per tutti gli altri produttori;
- **CPI_i** è il coefficiente premio per l'investimento, riconosciuto ai produttori che hanno realizzato un impianto di produzione di energia sovradimensionato rispetto alle proprie necessità a beneficio della CER; assume il valore 1,2 nel caso in cui l'energia rinnovabile prodotta annualmente E_i risulti maggiore dell'energia consumata nei 12 mesi precedenti l'entrata in esercizio dell'impianto FER, altrimenti assume il valore 1;
- **CPU_i** è il coefficiente premio per la natura pubblica o sociale del Produttore, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio di amministrazione ad Enti Pubblici, Associazioni ed Enti del Terzo Settore operativi nel territorio di riferimento della CER ed assume il valore 1,2; per tutti gli altri Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1.

Ogni due anni il Consiglio di amministrazione provvede all'aggiornamento del Coefficiente di Partecipazione dei Produttori, in relazione al calo dell'efficienza degli impianti esistenti, alla variazione dei consumi o alla riponderazione dei Coefficienti. I Produttori sono tenuti a fornire al Consiglio di amministrazione la documentazione necessaria all'aggiornamento.

3.5. Per il Partecipante appartenente alla categoria di Consumatore il Coefficiente di Partecipazione del Consumatore (CPC) viene determinato in funzione del contributo offerto dal Socio al consumo dell'energia rinnovabile condivisa nell'ambito della CER secondo la seguente formula:

$$CPC_i = EC_i * CU_i * CCU_i * CCP_i * CCV_i$$

Dove:

- **EC_i** è l'energia consumata nei 12 mesi precedenti la domanda di ammissione, misurata in kWh/anno.
- **CU_i** è il coefficiente di utilizzo dell'energia condivisa nell'ambito della CER che assume il valore di 0,35 per i consumatori domestici e 0,5 per tutti gli altri consumatori;
- **CCU_i** è il coefficiente correttivo per la natura pubblica o sociale del Consumatore, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio di

amministrazione ad Enti Pubblici, Associazioni ed Enti del Terzo Settore operativi nel territorio di riferimento della CER ed assume il valore 2; per tutti gli alti Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1;

- **CCP_i** è il coefficiente correttivo per i piccoli consumatori, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio di amministrazione ai consumatori domestici con consumo di energia nei 12 mesi precedenti la domanda di adesione inferiore a 7000 kWh/anno ed assume il valore 2; per tutti gli alti Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1;
- **CCV_i** è il coefficiente correttivo per le persone fisiche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio di amministrazione ed assume il valore 5; per tutti gli alti Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1.

Ogni due anni il Consiglio di amministrazione provvede all'aggiornamento del Coefficiente di Partecipazione dei Consumatori, in relazione alla variazione dei consumi o alla riponderazione dei Coefficienti. I Consumatori sono tenuti a fornire al Consiglio di amministrazione la documentazione necessaria all'aggiornamento.

3.6. Nel caso di favorevole deliberazione del Consiglio di amministrazione, l'adesione **diviene efficace** con il **versamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio.**

3.7. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la variazione della misura dei coefficienti precedentemente esposti per garantire **una equa distribuzione** dei proventi oggetto di destinazione tra i Produttori e i Consumatori; la delibera è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori.

NOTA Gli Organi della CER possono chiedere ai membri di contribuire con una quota annuale anche diversa per entità e misura volta a garantire il pagamento delle spese amministrative occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della CER

Art. 4 – Ricorso all'Assemblea

4.2. Nel caso di rifiuto dell'istanza di adesione, l'interessato può chiederne il riesame all'Assemblea plenaria. La deliberazione dell'Assemblea è inoppugnabile.

Art. 5 – Recesso dalla CER

5.1. Il recesso dalla CER deve essere comunicato mediante lettera raccomandata AR, messaggio PEC o consegna a mano al Presidente. Entro i successivi trenta

giorni il Presidente provvede al compimento degli atti necessari a dissociare il partecipante receduto dalla CER.

2. Il recesso dalla CER non esonera dal pagamento della quota annuale o dall'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della CER. In particolare, i membri che avevano aderito ad una configurazione di autoconsumo, impegnandosi a farne parte per un certo periodo, restano obbligati a corrispondere eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

3. Il recesso dalla CER non attribuisce il diritto ad ottenere la quota degli incentivi relativi all'esercizio in corso e comporta la rinuncia alla quota degli incentivi relativi all'esercizio in corso alla data del recesso.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano anche in caso di perdita per qualsiasi ragione della qualità di membro.

5.5 Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano anche in caso di recesso dalla configurazione di autoconsumo diffuso alla quale il partecipante aderisca.

Art. 6 – Esclusione del Partecipante

1. Il Consiglio di amministrazione, quando ritiene che sussistano le condizioni previste dallo Statuto per deliberare l'esclusione di uno dei Partecipanti, adotta una deliberazione di contestazione formale e la comunica al Socio a mezzo pec o raccomandata a.r.

2. Nei successivi trenta giorni il Partecipante può trasmettere al Consiglio di amministrazione controdeduzioni o documenti.

3. Decorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni, il Consiglio di amministrazione si riunisce nuovamente per deliberare definitivamente sull'esclusione, con provvedimento motivato.

Titolo II – Destinazione delle risorse

Art. 7 – Destinazione dei proventi

7.1. I proventi generati dalla CER sono destinati:

1. alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti dai Fondatori per la costituzione della CER, in misura massima pari al 20% per anno;
2. alla copertura dei costi di funzionamento della CER;
3. all'ammortamento degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà della CER o di altri impianti e infrastrutture di proprietà della CER, sulla base del piano

di ammortamento previsto o, nel caso di impianti di proprietà di terzi, al pagamento dei canoni per il godimento degli impianti;

4. agli accantonamenti deliberati dagli Organi della Fondazione o previsti dallo Statuto;
5. alla realizzazione attività di interesse generale, volte a realizzare benefici ambientali, economici e sociali a vantaggio dei membri della CER e delle rispettive Comunità locali;
6. alla realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;
7. alla restituzione degli incentivi corrisposti per la condivisione dell'energia elettrica tra i membri della CER.

NOTA

La somma dei benefici economici mensili deve coprire i costi della CER o costi di start-up (studio di fattibilità, costi amministrativi, costi di costituzione della comunità) organizzazione, gestione amministrativa, coordinamento anche ad opera di soggetti terzi diversi dalla CER e sviluppo; realizzazione e gestione degli impianti di produzione; remunerazione della messa a disposizione degli impianti di produzione da parte di produttori terzi; remunerazione degli investimenti (nel caso di partecipazione attiva); remunerazione del Referente.

Art. 8 – Determinazione delle risorse da ripartire

1. Entro la conclusione di ogni esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione approva lo schema di bilancio della CER, nel quale sono evidenziati i proventi generati dalla CER suddivisi per le seguenti categorie:
 - a) proventi afferenti al contributo per l'energia elettrica condivisa, attribuito alla CER ai sensi del d.m. MASE n. 414 del 7.12.2023, ripartiti per cabina primaria, comprensivi dell'eventuale restituzione delle componenti tariffarie;
 - b) proventi della vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità;
 - c) proventi derivanti dalle altre attività svolte dalla Comunità ai sensi dell'art. 31, co. 2, lett. f) d.lgs. n. 199/2021.
2. I proventi sono indicati al netto di eventuali costi, oneri, imposte e spese connessi alle attività che li hanno generati.
3. Dai proventi così individuati, sono dedotte le voci previste dall'art. 7.1, numeri 1), 2), 3) e 4). La deduzione è effettuata preferenzialmente dai ricavi generati dalla

vendita di energia elettrica e dalla prestazione dei servizi complementari (indicate alle lettere b) e c) del paragrafo che precede) e, qualora tali introiti non siano sufficienti, a valere sui ricavi afferenti al contributo per l'energia condivisa.

4. Il Consiglio di amministrazione può inoltre deliberare di accantonare una parte dei proventi netti allo scopo di conseguire o mantenere il patrimonio minimo richiesto dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione.

5. Sono oggetto di destinazione, secondo i criteri enunciati dagli articoli che seguono, i residui di ciascuna delle categorie di proventi.

6. Nella formazione dei riparti, deve inoltre essere rispettato il vincolo posto dall'art. 3, co. 2, lett. g) del d.m. MASE 7.12.2023, secondo cui l'eventuale importo eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa, espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

NOTA: Si può prevedere anche un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio a soggetti in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica. L'elenco dei soggetti appartenenti a tale categoria potrebbe essere redatto su segnalazione della/e Amministrazioni comunali o enti ecclesiastici. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato anche dalle donazioni, finanziamenti pubblici o privati, devoluzione da parte dei membri della CER dei benefici economici loro spettanti e dalla tariffa incentivante generata dall'energia eccedente il valore soglia di condivisione e destinata a finalità sociali.

ELENCO AD ESEMPIO A CADENZA TRIMESTRALE

Titolo III – Ripartizione degli incentivi

Art. 9 –Ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia

1. I proventi oggetto di destinazione derivanti dagli incentivi attribuiti alla CER in ragione della condivisione dell'energia elettrica sono ripartiti, nell'ambito di ciascuna **Assemblea di configurazione di autoconsumo collettivo**.

2. Per ciascun esercizio, sono ammessi alla ripartizione dei proventi oggetto di destinazione esclusivamente i membri la cui adesione sia risultata efficace entro il 30 giugno del medesimo esercizio e che risultino in possesso della qualifica di Partecipante alla data di approvazione del bilancio.

3. I versamenti ai membri avvengono a seguito dell'approvazione del bilancio della Fondazione, mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate

dall'interessato all'atto dell'adesione alla CER. Nel caso di importi inferiori a 25 euro, i versamenti saranno accantonati e corrisposti in un'unica soluzione, unitamente ai versamenti degli anni successivi, al raggiungimento di tale soglia; nel caso di perdita della qualifica di membri, gli accantonamenti sono destinati a riserva disponibile della CER.

9.4. Le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo sono convocate dal Presidente entro 15 giorni dall'approvazione di ciascun bilancio di esercizio.

Titolo IV – Ripartizione dei ricavi

Art. 10 – Ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica

10.1. I ricavi generati dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti nella disponibilità della CER sono così ripartiti:

- a) il 30% è destinato per la manutenzione, la sostituzione, la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di proprietà della CER;
- b) il 60% è destinato ad attività che perseguono le finalità della CER, deliberate dall'Assemblea dei Fondatori;
- c) il 10% è destinato ad iniziative di sostegno ai Consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Art. 11 – Ripartizione dei proventi derivanti da altri servizi

1. Alla chiusura di ogni esercizio sociale, gli avanzi maturati in relazione alla prestazione dei servizi accessori previsti dall'art. 31, co. 2, lett. f) d.lgs. n. 199/2021 sono ripartiti come segue:

- d) il 20% è destinato al potenziamento delle attività della CER;
- e) il 70% è destinato ad attività che perseguono le finalità della CER, deliberate dall'Assemblea;
- f) il 10% è destinato ad iniziative di sostegno ai Consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Titolo V – Disposizioni relative agli esborsi

Art. 12 – Rimborsi spese

12.1. Gli Amministratori ed i Volontari che collaborano alla realizzazione di attività sociali prestano la propria attività a titolo gratuito.

12.2. Il Consiglio di amministrazione può riconoscere ad Amministratori e Volontari il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate connesse allo svolgimento dell'incarico o delle attività.

Art. 13 – Distribuzione indiretta di utili

1. Non sono consentiti esborsi che, ai sensi della normativa vigente, configurano distribuzione indiretta di utili e, segnatamente:

- a) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività Statutarie;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o il diverso limite stabilito dalla legge.